

- che il prelievo verrà effettuato garantendo il minimo deflusso vitale (MDV) del corso d'acqua interessato
- che la localizzazione, le modalità di attingimento, le caratteristiche della pompa e del sistema di distribuzione irriguo, il tipo di coltura agraria praticata nonché lo stato del corso d'acqua sono quelli descritti nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici allegati alla domanda originaria:
- giusto Decreto n. SGRIPN/ /ILA/ del
rilasciato dalla Reg. Aut. FVG – Dir. Centrale ambiente ed energia – Struttura Stabile Gestione risorse idriche PORDENONE
- oppure:
- giusto Autorizzazione ATAS/20..... Prot. n. del
rilasciata dal Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna PORDENONE
- che la precedente autorizzazione all'attingimento è stata trasmessa con Prot. n. del / / 202...
- di essere a conoscenza che l'autorizzazione all'attingimento per uso irriguo è soggetta al pagamento di un **canone annuo pari a €/modulo 57,96 (100 l/s)** e che **l'importo minimo richiesto sarà pari € 13,79** come stabilito dal Decreto n° 28744/GRFVG del 06.12.2022 e i relativi canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica per il biennio 2023/2024.

Allegati:

<input type="checkbox"/> Copia autorizzazione attingimento 202....	<input type="checkbox"/> Copia scheda plastificata 202....	<input type="checkbox"/> Copia documento d'identità
<input type="checkbox"/> Marca da Bollo € 16,00 o attestazione pagamento F23 per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. <u>Solo per corsi d'acqua classe 2</u>		

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si fa presente che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna può utilizzare i dati contenuti nella dichiarazione presentata esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono forniti e per gli adempimenti ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Consorzio in materia di entrate consortili e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Consorzio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento in argomento e che in qualunque momento l'interessato ha diritto ad ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.

Il richiedente inoltre dichiara di essere consapevole delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 56 della L.R. 29 aprile 2015 n. 11 in caso di assenza o difformità del provvedimento di autorizzazione.

Data / / 2023

Firma (per esteso)

LEGGE REGIONALE FVG 29 APRILE 2015, N. 11

Art. 40
(Attingimento di acque superficiali)

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:
 - a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
 - b) la portata dell'acqua attingita non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
 - c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
 - d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:
 - a) rifugi alpini o malghe;
 - b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.